

# Decreto Agosto: le novità della legge di conversione

## *MISURE FISCALI, DI SOSTEGNO E RILANCIO DELL'ECONOMIA*



Misure fiscali

Rivalutazione dei beni d'impresa

Fondo per la filiera della  
ristorazione

Aiuto alle piccole e medie imprese

Fondo di garanzia PMI

Il D.L. 14 agosto 2020 n. 104, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2020 n. 203 ed entrato in vigore dal 15 agosto 2020, introduce ulteriori misure di sostegno alle imprese, lavoratori e famiglie a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il **Decreto Agosto è stato convertito**, con modifiche ed integrazioni, con la legge 13 ottobre 2020 n. 126, pubblicata sulla G.U. 13 ottobre 2020 n. 253.

**Ulteriori modifiche sono state apportate dal D.L. 18 Ottobre 2020.**



# CAPO VII – MISURE FISCALI

## ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI (ART. 97)

### Oggetto

I versamenti interessati da tale ulteriore rateizzazione sono i medesimi per i quali gli artt. 126 c. 1, 2 e 3 e 127 del DL 34/2020 avevano già previsto il pagamento entro il 16 settembre 2020, in un'unica soluzione, ovvero in quattro rate a partire dalla medesima data:

Versamenti in autoliquidazione che erano stati sospesi relativi:

- alle **ritenute** alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati,
- alle ritenute non operate dai sostituti d'imposta,
- ai contributi previdenziali e premi INAIL,
- **all'imposta sul valore aggiunto**.

### Misura

La norma prevede la possibilità di beneficiare di una ulteriore rateizzazione per i versamenti sospesi, in alternativa a quanto già previsto dagli artt. 126 e 127 del DL n. 34/2020 (DL Rilancio).

I versamenti possono essere effettuati per un importo pari al **50% delle somme oggetto di sospensione**:

- senza applicazione di sanzioni e interessi,
- in **un'unica soluzione** entro il 16 settembre 2020,
- mediante **rateizzazione**, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

Il versamento del restante 50% delle somme dovute può essere effettuato:

- senza applicazione di sanzioni e interessi,
- mediante rateizzazione, fino ad un **massimo di ventiquattro rate mensili** di pari importo, con il versamento della prima rata entro il **16 gennaio 2021**.
- Nessun versamento già effettuato verrà rimborsato.

Resta comunque applicabile, in alternativa, il precedente piano di rateizzazione, secondo il quale i suddetti versamenti possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16.9.2020, ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16.9.2020.

## DUE PER MILLE PER ASSOCIAZIONI CULTURALI (ART 97-BIS)

### Misura

- Per l'anno finanziario 2021, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente può destinare **il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un'associazione culturale** iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
- I contribuenti effettuano la scelta di destinazione di cui al primo periodo in sede di dichiarazione annuale dei redditi ovvero, se esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di un'apposita scheda approvata dall'Agenzia delle entrate e allegata ai modelli di dichiarazione.

### Beneficiari

Beneficiano del differimento i soggetti che, congiuntamente:

- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale,
- dichiarano **ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito**, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569 euro).

Beneficiano, inoltre, della proroga (per il rinvio operato all'art. 1, co. 2, del DPCM 27.6.2020) anche i soggetti che:

- ✓ applicano il regime forfetario (art. 1 co. 54-89 L. 190/2014) ovvero il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27 co. 1 del DL 98/2011), a condizione che svolgano attività economiche per le quali sono previsti gli ISA, ancorché siano esclusi dalla relativa applicazione;
- ✓ presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell'attività ecc.);
- ✓ partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti ovvero che devono dichiarare redditi "per trasparenza", ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR (es. i soci di società di persone, componenti di associazioni tra artisti o professionisti, es. professionisti con studio associato, i soci di società di capitali "trasparenti").

### Misura

**Tutti questi soggetti beneficiano di tale proroga a condizione che, nel I semestre 2020, abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.**

#### Misura

- **è prorogato al 30 aprile 2021** il termine di **versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP**, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

## PROROGA DEI VERSAMENTI DA DICHIARAZIONE PER I SOGGETTI CHE APPLICANO GLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE (ART 98-BIS)

### Soggetti

- di cui all'art 1 commi 1 e 2 del DPCM 27 giugno 2020,
- che hanno subito una diminuzione del fatturato di almeno il 33% nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente
- che non abbiano effettuato i versamenti di cui all'art 1 del medesimo DPCM

### Misura

Possono regolarizzare detti versamenti senza sanzioni, entro il 30 ottobre 2020, con la maggiorazione dello 0,8% delle imposte dovute.

## ULTERIORE SOSPENSIONE DEI TERMINI DI RISCOSSIONE (ART. 99)

### Oggetto della sospensione

- I pagamenti derivanti dalle **cartelle di pagamento** i cui termini scadono fra **l'8.3.2020 ed il 31.12.2020** (non più entro il 31.8.2020 ex art. 68 D.L. 18/2020);
- Notifica di atti di riscossione e cautelari (pignoramenti, ipoteche e fermi);
- Gli obblighi derivanti da pignoramenti di salari, stipendi e pensioni.

### Misura

Sono sospese le attività sopra elencate sino al **31.12.2020**.

- Il pagamento delle somme dovrà avvenire entro il **30.01.2021** (entro il mese successivo) con possibilità di chiedere la dilazione entro la stessa data.

Con riferimenti ai carichi relativi alle entrate tributarie e non tributarie affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione **sono prorogati di 12 mesi:**

- Il termine per la perdita del diritto al discarico;
- I termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento;

**Si proroga di due anni la possibilità a favore del Fisco di notificare le cartelle di pagamento non ancora notificate i cui termini di decadenza scadrebbero altrimenti a fine anno.**

## PROROGA ESONERO TOSAP E COSAP (ART.109)

### Beneficiari

Le attività di ristorazione, gravemente danneggiate dall'emergenza epidemiologica

### Misura

Proroga dell'esonero dal pagamento della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) al 31 dicembre 2020.

Si estende al 15 ottobre 2020 l'esonero del pagamento delle somme dovute dai titolari di concessioni o autorizzazioni relative all'utilizzo del suolo pubblico per l'esercizio di attività commerciali.

## RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA E DELLE PARTECIPAZIONI 2020 (ART. 110)

<b>Soggetti</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione</li><li>• gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, <b>che non adottano, per la redazione del bilancio, i principi contabili internazionali,</b></li><li>• le società di persone, le imprese individuali, gli enti non commerciali residenti e le società non residenti provviste di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, per i soli beni relativi alle attività commerciali dagli stessi esercitate.</li></ul>
<b>Beni oggetto di rivalutazione</b>	Possono essere rivalutati: <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>i beni d'impresa,</b> risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019,</li><li>• <b>le partecipazioni in società controllate e collegate controllate e collegate, costituenti immobilizzazioni finanziarie, che risultano dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2019,</b></li><li>• <b>i beni immateriali consistenti in diritti giuridicamente tutelati,</b></li><li>• <b>i beni non più presenti nell'attivo patrimoniale, in quanto completamente ammortizzati, se conservano un valore economico.</b></li></ul>

<p><b>Beni esclusi dalla rivalutazione</b></p>	<p><b>Non</b> possono essere oggetto di rivalutazione:  <b>le immobilizzazioni che non costituiscono beni quali, ad esempio, l'avviamento e, più in generale, i costi pluriennali,</b>  gli immobili alla cui produzione o scambio è diretta l'attività di impresa.</p>
<p><b>Modalità di rivalutazione</b></p>	<p>La rivalutazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo,</li> <li>• le imprese che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare possono eseguire la rivalutazione nel bilancio o rendiconto relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 se approvato successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione</li> <li>• può essere effettuata distintamente per ciascun bene, non risultando necessario rivalutare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea,</li> <li>• deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.</li> </ul>
<p><b>Rilevanza ai fini civilistici e fiscali</b></p>	<p>La rivalutazione può essere attuata attribuendo alla stessa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rilevanza <b>solo civilistica</b>,</li> <li>- ovvero, su base opzionale, anche <b>rilevanza fiscale</b> (ai fini IRES ed IRAP), attraverso il versamento di un'imposta sostitutiva.</li> </ul>
<p><b>Versamento imposta sostitutiva</b></p>	<p>L'imposta sostitutiva del <b>3%</b> sui maggiori valori iscritti deve essere versata in un massimo <b>di tre rate di pari importo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita</li> <li>• le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi.</li> </ul>

<p><b>Timing del riconoscimento fiscale</b></p>	<p>I maggiori valori assoggettati all'imposta sostitutiva sono riconosciuti ai fini fiscali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>a partire dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 ai fini:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ della deducibilità degli ammortamenti;</li> <li>✓ della determinazione del plafond delle spese di manutenzione, ex art.102, comma 6, del TUIR;</li> <li>✓ della disciplina delle società non operative di cui all'art. 30 della Legge n. 724/1994.</li> </ul> </li> <li>- <b>a partire dall'inizio del quarto esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è stata eseguita (i.e. 2024 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) ai fini:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ del calcolo di eventuali plusvalenze e minusvalenze, emergenti dalla cessione degli stessi o dalla destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>Affrancamento opzionale della riserva di rivalutazione</b></p>	<p>Il saldo attivo delle rivalutazioni, accantonato in apposita riserva è da considerare in sospensione d'imposta per le rivalutazioni effettuate con valenza fiscale.</p> <p>L'affrancamento opzionale di parte o dell'intera riserva in sospensione d'imposta, può essere effettuato con il versamento di un'ulteriore imposta sostitutiva del 10%, con le stesse modalità sopra citate.</p>
<p><b>Riallineamento oneroso dei valori civilistici</b></p>	<p>E' possibile, inoltre, anche per i soggetti IFRS, <b>riallineare gli eventuali disallineamenti esistenti tra i valori di bilancio ed i valori fiscali dei beni rivalutabili, con il versamento di una imposta sostitutiva del 3%.</b></p>

## RADDOPPIO LIMITE WELFARE AZIENDALE ANNO 2020 (ART. 112)

### Misura

L'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito imponibile di lavoro dipendente:


- è elevato da 258,23 euro a 516,46 euro.
- limitatamente al periodo d'imposta 2020.



# CAPO VI – SOSTEGNO E RILANCIO DELL'ECONOMIA

## FONDO PER LA FILIERA DELLA RISTORAZIONE (ART. 58)


### Beneficiari



Soggetti che:

- sono in attività alla data del 15 agosto 2020;
- hanno codice ATECO prevalente 56.10.11 (ristorazione con somministrazione), 56.10.12 (attività di ristorazione connesse con aziende agricole), 56.21.00 (servizio catering), 56.29.10 (mense) e 56.29.20 (mense e catering continuativi su base contrattuale), limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo 55.10.00 (alberghi);
- l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 risulta inferiore ai 3/4 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019. Quest'ultima condizione non è richiesta per i soggetti che hanno avviato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2019.

### Misura



Riconoscimento di un contributo a fondo perduto utilizzato per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, finanziato con l'istituzione di un fondo con una dotazione pari a 600 milioni di euro per l'anno 2020.

## Procedura

Al fine di ottenere il contributo, i soggetti interessati presentano una istanza. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del D.L. in commento (quindi entro il 14 settembre), saranno stabiliti criteri e modalità di presentazione dell'istanza per ottenere il contributo.

## Erogazione del contributo

- mediante il pagamento di un anticipo del 90 per cento al momento dell'accettazione della domanda
  - a fronte della presentazione dei documenti fiscali certificanti gli acquisti effettuati, nonché di una autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti definiti dal presente articolo.
  - Il saldo del contributo è corrisposto a seguito della presentazione della quietanza di pagamento, che deve essere effettuato con modalità tracciabile.
- **Il contributo non concorre:**
  - alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi
  - alla formazione del valore della produzione netta

Qualora l'attività d'impresa cessi successivamente all'erogazione del contributo, il soggetto firmatario dell'istanza è tenuto a **conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo** spettante e a esibirli a richiesta degli organi competenti.

## CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER ATTIVITÀ ECONOMICHE E COMMERCIALI NEI CENTRI STORICI (Art. 59)

<b>Beneficiari</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Per i soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:<ul style="list-style-type: none"><li>• per i comuni capoluogo di provincia: in numero almeno 3 volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;</li><li>• per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.</li></ul></li><li>- Per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea l'ambito territoriale di esercizio dell'attività è riferito all'intero territorio dei Comuni.</li></ul>
<b>Requisiti</b>	Il contributo a fondo perduto ai spetta a condizione che <b>l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 sia inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019.</b>
<b>Misura</b>	<p>In deroga all'articolo 2426, primo comma, numero 2), del codice civile, è possibile <b>non effettuare fino al 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali</b>, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.</p> <p><b>La quota di ammortamento:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- non effettuata è <b>imputata al conto economico relativo all'esercizio successivo</b> e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno;</li><li>- I soggetti destinano a una <b>riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata</b> in applicazione delle disposizioni di cui al medesimo comma;</li><li>- In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta quota di ammortamento, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili;<ul style="list-style-type: none"><li>• in mancanza, la riserva è integrata, per la differenza, accantonando gli utili degli esercizi successivi.</li></ul></li></ul> <p><b>La nota integrativa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dà conto delle ragioni della deroga, nonché dell'iscrizione e dell'importo della corrispondente riserva indisponibile, indicandone l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.</li></ul>

## RIDEFINIZIONE DEI PIANI DI AMMORTAMENTO DEI FINANZIAMENTI RICEVUTI DALLE IMPRESE PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO(ART. 60-BIS)

<b>Beneficiari</b>	<p>I soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- in condizioni di morosità rispetto al rimborso delle rate previste dal piano di ammortamento</li><li>- che siano in regola con detto rimborso ma intendano rimodulare il piano di ammortamento, e che facciano richiesta della possibilità di estinguere il debito attraverso la definizione di un nuovo piano di ammortamento decennale</li></ul>
<b>Misura</b>	<p>Il nuovo piano di ammortamento prevede il pagamento integrale delle somme residue a titolo di capitale e di interessi previsti dal piano originario di ammortamento, a titolo di interessi di mora e sanzionatori.</p>
<b>Requisiti</b>	<p>L'accesso al beneficio di cui al presente articolo è riservato alle imprese che siano in possesso dei seguenti requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a) non aver distribuito utili di esercizio dall'anno in cui si è verificata la prima morosità nel pagamento dei ratei di rimborso e fino alla data di presentazione</li><li>b) aver regolarmente approvato e depositato presso la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura i bilanci di esercizio dal momento in cui si è verificata la prima morosità nel pagamento dei ratei di rimborso</li><li>c) aver validamente concluso il progetto ammesso a finanziamento e aver superato positivamente l'istruttoria di valutazione del progetto</li></ol>

## AIUTI ALLE PICCOLE IMPRESE E ALLE MICRO IMPRESE (ART. 62)

### Beneficiari

Le microimprese e piccole che risultavano in difficoltà ai sensi del medesimo regolamento già alla data del 31 dicembre 2019.

### Misura

In deroga all'articolo 61 del decreto-legge 19 maggio 2020, gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 possono essere concessi alle imprese di cui sopra purché le stesse:

- non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza,
- **non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio**, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia,
- **non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione**, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.

## FONDO GARANZIA PMI (ART.64)

### Beneficio

La garanzia del Fondo al 100% sui finanziamenti di importo non superiore a 30.000 euro, riconosciuta in via straordinaria e transitoria fino al 31 dicembre 2020, viene estesa alle persone fisiche esercenti le attività di cui al codice Ateco 2007- Sezione K "Attività finanziarie e assicurative".

### Soggetti

Estensione delle garanzie straordinarie del Fondo previste dall'articolo 13 del decreto Liquidità anche alle imprese che abbiano ottenuto, su operazioni finanziarie garantite dal Fondo, un prolungamento della garanzia per temporanea difficoltà;

- a condizione che le stesse imprese rispettino i requisiti previsti dall'articolo 13, comma 1.
- A condizione che ricevano l'autorizzazione dalla Commissione europea.

## REQUISITI PER IL CALCOLO DELLA DIMENSIONE AZIENDALE PREVISTO PER L'ACCESSO AL FONDO DI GARANZIA PMI (ART. 64-BIS)

### Requisiti

fino al 31 dicembre 2020, sono ammesse le small/mid-cap, ossia le imprese con un numero di dipendenti fino a 499 che devono essere determinati sulla base delle unità di lavoro/annue rilevate per l'anno 2019.

Beneficiari	Le PMI ammesse alla moratoria ex art.56
Misura	<p>Proroga delle scadenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>sono prorogate dal 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021</b> le scadenze previste per le misure di sostegno finanziario concesse dall'articolo 56: <ul style="list-style-type: none"> <li>• per le <b>aperture di credito</b> a revoca e per i prestiti accordati a fronte di <b>anticipi su crediti</b>, gli importi accordati <b>non possono essere revocati fino al 31 gennaio 2021</b></li> <li>• per i <b>prestiti non rateali</b> i contratti sono <b>prorogati fino al 31 gennaio 2021</b> alle stesse condizioni</li> <li>• per i <b>mutui e gli altri finanziamenti</b> a rimborso rateale, il <b>pagamento delle rate</b> o dei canoni di <i>leasing</i> è <b>sospeso sino al 31 gennaio 2021</b>.</li> </ul> </li> <li>- <b>Per le imprese già ammesse</b> alle misure di sostegno previste dall'articolo 56: <ul style="list-style-type: none"> <li>• alla data di entrata in vigore del presente decreto, la <b>proroga della moratoria opera automaticamente</b> senza alcuna formalità: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30 settembre 2020.</li> </ul> </li> <li>• il termine di diciotto mesi per l'avvio delle procedure esecutive decorre dal termine delle misure di sostegno.</li> </ul> </li> </ul> <p>Le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, <b>presentino esposizioni che non siano ancora state ammesse</b> alle misure di sostegno possono essere ammesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- entro il 31 dicembre 2020,</li> <li>- alle predette misure di sostegno finanziario secondo le medesime condizioni e modalità previste dall'articolo 56.</li> </ul> <p>Alle finalità di cui al presente articolo si fa fronte con la vigente dotazione della sezione speciale del Fondo di garanzia PMI di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 1</p>

## MODALITÀ DI SVOLGIMENTO SEMPLIFICATE DELLE ASSEMBLEE DI SOCIETÀ (ART. 71)

### Beneficiari

Le società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e mutue assicuratrici convocate entro il 15 ottobre 2020.

### Misure

Alle assemblee continuano ad applicarsi le disposizioni dei commi da 2 a 6 dell'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Decreto Cura Italia):

- assemblea ordinaria convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio,
- esecuzione dell'assemblea in modalità differita,
- espressione del voto per via elettronica o per corrispondenza,
- espressione del voto mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto per le società a responsabilità limitata.

## TRASFORMAZIONE IN CREDITI D'IMPOSTA DELLE DEFERRED TAX ASSETS (DTA) (ART. 72, CO. 1-TER)

Viene modificata la disciplina sulla trasformazione in crediti d'imposta delle attività per imposte anticipate (DTA) che derivano dalla cessione di crediti deteriorati, contenuta nel decreto Crescita (D.L. n. 34/2019), da ultimo innovata dal decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020). Tra le principali innovazioni apportate:

### Soggetti destinatari

Società partecipate, o in particolare società di persone, che effettuano la cessione dei crediti

### Misura

- viene specificato che la trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate decorre dalla **data di efficacia giuridica della cessione** dei crediti deteriorati;
- viene chiarita la modalità di calcolo del valore nominale dei crediti ceduti, nel caso dei rapporti tra società non controllate;
- vengono dettagliate le modalità per l'esercizio delle opzioni che condizionano la trasformazione in crediti di imposta delle DTA,
- vengono specificate le modalità di applicazione della disciplina nel caso di consolidato nazionale, trasparenza fiscale e qualora le cessioni di crediti siano effettuate da società di persone.
- **In caso di opzione per la trasparenza fiscale, se la cessione dei crediti è effettuata dalla società partecipata rilevano prioritariamente:**
- **le eccedenze del rendimento nozionale e le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori** all'inizio della trasparenza della società partecipata congiuntamente a quelle non attribuite ai soci

Viene modificata la disciplina sulla trasformazione in crediti d'imposta delle attività per imposte anticipate (DTA) che derivano dalla cessione di crediti deteriorati, contenuta nel decreto Crescita (D.L. n. 34/2019), da ultimo innovata dal decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020). Tra le principali innovazioni apportate:

### Soggetti destinatari

Società partecipate, o in particolare società di persone, che effettuano la cessione dei crediti

### Misura

- viene specificato che la trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate decorre dalla **data di efficacia giuridica della cessione** dei crediti deteriorati;
- viene chiarita la modalità di calcolo del valore nominale dei crediti ceduti, nel caso dei rapporti tra società non controllate;
- vengono dettagliate le modalità per l'esercizio delle opzioni che condizionano la trasformazione in crediti di imposta delle DTA,
- vengono specificate le modalità di applicazione della disciplina nel caso di consolidato nazionale, trasparenza fiscale e qualora le cessioni di crediti siano effettuate da società di persone.
- **In caso di opzione per la trasparenza fiscale, se la cessione dei crediti è effettuata dalla società partecipata rilevano prioritariamente:**
- **le eccedenze del rendimento nozionale e le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori** all'inizio della trasparenza della società partecipata congiuntamente a quelle non attribuite ai soci
- e a seguire, **le perdite fiscali attribuite ai soci partecipanti e non ancora computate in diminuzione dei loro redditi**, avendo riguardo al valore dei crediti ceduti dalla società trasparente nella medesima proporzione di attribuzione delle perdite.
- A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti, per i soci partecipanti **non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta e non sono deducibili né fruibili tramite credito d'imposta le eccedenze del rendimento nozionale** rispetto al reddito complessivo, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta.
- In caso di **cessione dei crediti** effettuata da società di persone:
  - rilevano **le perdite fiscali e le eccedenze del rendimento nozionale** attribuite ai soci e non ancora computate in diminuzione dei loro redditi, avendo riguardo al valore dei crediti ceduti dalla società nella medesima proporzione di attribuzione.
  - A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti, per i soci partecipanti **non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta e non sono deducibili né fruibili tramite credito d'imposta le eccedenze del rendimento nozionale** rispetto al reddito complessivo.

## OPERAZIONI EFFETTUATE DAL GRUPPO IVA E NEI CONFRONTI DI ESSO (ART. 72-BIS)

### Misura

Viene applicata l'esenzione prevista dall'art. 10, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972,

### Operazioni

alle prestazioni di servizi rese nei confronti del Gruppo IVA da consorzi, ivi comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, non partecipanti al Gruppo, qualora il consorzio partecipi invece al Gruppo.

### Condizioni

- art. 10, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972. Condizione ai sensi del quale, **nel triennio solar recedente, la percentuale di detrazione, sia stata non superiore al 10 per cento**. La verifica è effettuata sulla base della percentuale determinata:
  - in capo al consorzio, per ognuno degli anni antecedenti al primo anno di efficacia dell'opzione per la costituzione del gruppo IVA, compresi nel triennio di riferimento;
  - in capo al gruppo IVA, per ognuno degli anni di validità dell'opzione per la costituzione del gruppo medesimo, compresi nel triennio di riferimento.

## OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE A SALVAGUARDIA DELLA CONTINUITÀ D'IMPRESA E MODIFICHE ALL'ARTICOLO 64-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 (ART. 75)

### Soggetti

Imprese operanti in mercati caratterizzati dalla presenza di servizi ad alta intensità di manodopera, ovvero di interesse economico generale:

- che abbiano registrato perdite di bilancio negli ultimi tre esercizi,
- che, anche a causa degli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria, potrebbero cessare le loro attività.

### Misura

Devono preventivamente comunicare:

- le operazioni di concentrazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato,
- la proposta di misure comportamentali idonee a prevenire il rischio di imposizione di prezzi o altre condizioni contrattuali gravose per gli utenti in conseguenza dell'operazione.

## SOSPENSIONE SCADENZA TITOLI DI CREDITO (ART. 76)

### Beneficiari

A favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.

### Misura

I termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono **sospesi fino al 31 agosto 2020**.

Se il traente, entro sessanta giorni dalla data di scadenza effettua il pagamento dell'assegno e degli interessi si applicano in misura dimezzata:

- le sanzioni amministrative pecuniarie, accessorie,
- la penale, pari al dieci per cento della somma dovuta e non pagata.

## MISURE URGENTI PER IL SETTORE TURISTICO (ART. 77)

### Misura

Estensione del **credito d'imposta per i canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo**, introdotto dal Decreto Rilancio per i mesi di marzo, aprile e maggio, anche al mese di **giugno**.

Per le **strutture turistico-ricettive** con attività **solo stagionale**:

- il credito d'imposta è previsto anche per il mese di **luglio**.
- Il credito di imposta relativo all'affitto d'azienda è determinato nella misura del 50%. Qualora siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione e uno relativo all'affitto d'azienda il credito di imposta spetta per entrambi i contratti.

## ESENZIONI DALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER I SETTORI DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO (ART. 78)

### Misura

**Non è dovuta la seconda rata Imu relativa a:**

- a. immobili adibiti a **stabilimenti balneari marittimi**, lacuali e fluviali, nonché immobili degli **stabilimenti termali**;
- b. immobili rientranti nella **categoria catastale D/2** e relative pertinenze, immobili degli **agriturismi**, dei **villaggi turistici**, degli **ostelli** della gioventù, dei **rifugi** di montagna, delle **colonie marine e montane**, degli **affittacamere** per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei **bed & breakfast**, dei **residence** e dei **campeggi**, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- c. immobili rientranti nella **categoria catastale D** in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di **eventi fieristici** o manifestazioni;
- d. immobili rientranti nella **categoria catastale D/3** destinati a **spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli**, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- e. immobili destinati a **discoteche, sale da ballo, night-club** e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Si ricorda che le fattispecie di cui ai **punti a), b) e c)** avevano già beneficiato dell'**esclusione** del pagamento dell'**acconto Imu**.

Con riferimento, invece, agli immobili di cui alla **lettera d)**, il Decreto Agosto prevede la **non debenza dell'Imu anche per gli anni 2021 e 2022**.

## ULTERIORI AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL SETTORE TURISTICO E TERMALE (ART. 79)

### Beneficiari

Sono comprese tra i beneficiari del credito di imposta le strutture che svolgono attività agrituristiche, anche per la realizzazione di piscine termali.

### Misura

Il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere è riconosciuto:

- **nella misura del 65 per cento**,
- per i due periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019,
- utilizzabile esclusivamente in compensazione.

## CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI IN FAVORE DI LEGHE E SOCIETÀ SPORTIVE PROFESSIONISTICHE E DI SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE (ART. 81)

### Beneficiari

**Imprese, lavoratori autonomi e enti non commerciali** che effettuano investimenti in **campagne pubblicitarie**, nei confronti

- di **leghe** che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle **discipline olimpiche e paraolimpiche**,
- ovvero **società sportive professionistiche, Ssd e Asd** iscritte al registro Coni operanti in **discipline ammesse ai Giochi Olimpici e paraolimpici** e che svolgono attività sportiva giovanile.

### Misura

#### Credito d'imposta per l'anno 2020:

- pari, al massimo, al **50% degli investimenti effettuati** (è infatti previsto un **limite massimo di spesa**, e, quindi, una ripartizione del credito in caso di insufficienza delle risorse disponibili).
- Sono esclusi dalla disposizione gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti che aderiscono al regime legge 16 dicembre 1991, n.398.
- L'**investimento** in campagne pubblicitarie deve essere:
  - di importo complessivo **non inferiore a 10.000 euro**
  - rivolto a leghe, società sportive professionistiche, Asd e Ssd con **ricavi 2019 almeno pari a 150.000 euro** e fino a un massimo di 15 milioni di euro.)))

Sono **escluse** dal beneficio in esame le sponsorizzazioni nei confronti dei soggetti che aderiscono al **regime previsto dalla L. 398/1991**.